

Protocollo d'intesa

tra

Fondazione ANT Franco Pannuti ETS
e

Lions International – Multidistretto 108 ITALY

Per la disciplina delle attività di collaborazione nell'ambito dell'assistenza ai pazienti oncologici e nella prevenzione sanitaria

La Fondazione ANT Franco Pannuti ETS (di seguito indicata come "**ANT**") con sede legale in Via Jacopo di Paolo, 36 - Bologna C.F. 01229650377, rappresentata, ai fini del presente protocollo, dal Presidente, Dott.ssa Raffaella Pannuti;

e

il **Multidistretto 108 Italy**, struttura del Lions International Association (di seguito indicata come "**Lions**"), con sede in Roma, Piazza Buenos Aires, C.F. 96218900585, costituita per promuovere gli scopi del Lions International all'interno del territorio italiano, rappresentata, ai fini del presente Protocollo, dal Presidente del Consiglio dei Governatori, Avv. Rossella Vitali;

Premesso che

ANT, nata a Bologna nel 1978, fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie. **ANT** è inoltre impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.

Fra gli scopi del **Lions International** vi è anche quello di orientare l'attività di ogni Club al concetto di servizio alla Comunità, nonché di offrire la propria gratuita disponibilità per contribuire ad aiutare gli altri, al di sopra di ogni interesse personale e senza distinzione di razza, di religione e di ideologia.

I **Lions Club** hanno una distribuzione territoriale nazionale capillarmente diffusa annoverando quasi 40.000 Soci in circa 1.300 Club distribuiti in 17 Distretti mentre, nel mondo, i soci lion sono circa 1.400.000 presenti in oltre 200 paesi.

I **Lions** sono conosciuti in tutto il mondo per il loro impegno volto a combattere le principali cause di cecità prevedibile e reversibile ed a migliorare la vita delle persone non vedenti e ipovedenti. La maggior parte delle attività dei **Lions** si concentrano in otto filoni principali o cause umanitarie:

- Il cancro infantile,
- Il diabete,
- L'ambiente,
- La fame,
- La vista,
- L'assistenza in caso di disastri,
- Le opere umanitarie,
- I giovani.

Da quest'anno si è aggiunta una nuova causa umanitaria: salute mentale e benessere.

Per quanto riguarda il cancro infantile i **Lions** forniscono, tramite raccolta fondi, un grosso supporto per sostenere i bambini e le loro famiglie, migliorando l'accoglienza dei reparti ospedalieri (ludoteche, aree ricreative, scuole in ospedale) ed acquistando moderne e sofisticate apparecchiature. I **Lions** aiutano quindi i bambini colpiti dal tumore a sconfiggere la malattia offrendo loro speranza e supporto concreto. Con il service di rilevanza nazionale "Progetto Martina" **LIONS** forniscono ai giovani informazioni salvavita e indicazioni concrete per ridurre il rischio di sviluppare tumori.

Alla luce di quanto sopra, con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti intendono creare nuove sinergie volte allo sviluppo dell'assistenza ai pazienti oncologici e nella prevenzione sanitaria.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Il presente Protocollo d'Intesa si applica su tutto il territorio nazionale italiano. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi, protocolli d'intesa e/o convenzioni già intervenuti, e in vigore, fra singoli Distretti del Lions e ANT che abbiano le medesime finalità previste dal presente Protocollo.

Art. 3 (Finalità della collaborazione)

Oggetto del presente Protocollo d'Intesa è l'impiego volontario e gratuito dei Lions Club per azioni di solidarietà sociale finalizzate a:

- Sostenere le persone che assistono i malati (caregiver), attraverso formazione e supporto,
- Diffondere la cultura della prevenzione oncologica e del benessere nelle comunità locali,
- Favorire l'accesso ai servizi sanitari anche nelle aree periferiche e fragili.

Art. 4 (Impegno del Lions e di ANT)

Il **Lions**, sulla base di appositi accordi e convenzioni locali, offre la collaborazione di tutti i Club operanti nel territorio di competenza impegnandosi, a titolo volontario e gratuito, ad offrire un sostegno per le seguenti attività:

- sostegno ai caregiver familiari: sviluppo di programmi di supporto psicologico per caregiver di pazienti oncologici e fragili, interventi di psicoterapia cognitivo-comportamentale in modalità online confrontato con lo stesso intervento condotto in presenza, attivazione di percorsi formativi per fornire competenze pratiche e relazionale nell'assistenza quotidiana
- Campagne di prevenzione oncologica sanitaria: realizzazione di giornate di prevenzione gratuite con visite mediche specialistiche con l'uso di ambulatori mobili ANT o LION e di ambulatori fissi convenzionati
- Progetti di prevenzione primaria nelle scuole: attività di educazione alla salute e agli stili di vita sani rivolte a studenti e docenti, con focus su alimentazione, attività fisica e prevenzione dei comportamenti a rischio.

ANT darà attuazione ai progetti sopra descritti in accordo con i singoli Distretti Lions, i quali riconosceranno un contributo a copertura dei costi sostenuti, secondo le modalità definite negli accordi locali. ANT così metterà a disposizione la propria rete sanitaria, il personale medico e gli strumenti per la realizzazione delle attività di prevenzione e formazione.

LIONS promuoveranno le iniziative sul territorio, favorendo la partecipazione della cittadinanza e delle istituzioni locali e metterà a disposizione propri soci medici e psicologi

Art. 5 (Promozione dell'immagine - comunicazione)

Le parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal Presente Protocollo d'Intesa e l'immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi loghi distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui all'art. 1 del presente atto, previo espresso consenso delle stesse.

Art 6 (Durata)

Il presente protocollo d'intesa ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato alla scadenza, previa valutazione congiunta dei risultati delle iniziative poste in essere, mediante la sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Il Protocollo cesserà parimenti di avere effetto qualora, nel corso della sua durata, le Parti, singolarmente o di comune accordo, constatino il venir meno delle condizioni per proseguire tale collaborazione, dandone preavviso scritto di 30 giorni a mezzo posta certificata (PEC).

In nessun caso il venir meno degli effetti del Protocollo potrà dar luogo a rivendicazioni di carattere economico tra le Parti. Nessuna Parte potrà avanzare nei confronti dell'altra rivendicazione o pretese di qualsivoglia natura.

Art.7 (Gratuità dell'accordo)

La stipula del presente Protocollo di Intesa è a titolo non oneroso e non comporta alcun impegno finanziario di una parte a vantaggio dell'altra, non ha alcuna finalità commerciale restando le Parti libere di stipulare analoghi accordi con terzi.

Art. 8 (Uso del marchio e del logo)

Le parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni/marchi/loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e/o il marchio e/o logo di una delle Parti, senza la preventiva autorizzazione scritta della Parte proprietaria. Alla scadenza del presente Protocollo e/o in ogni caso di sua risoluzione, estinzione, cessazione, per qualsiasi causa intervenuta, le Parti non potranno, comunque più utilizzare in abbinamento con il proprio, il marchio, la denominazione o il logo della controparte, né utilizzarli altrimenti in alcun modo, anche se fossero state a ciò specificamente autorizzate in precedenza, salvo un nuovo accordo scritto o accordi locali ancora in essere.

Il presente Protocollo non attribuisce ad alcuna delle Parti alcun diritto in merito a diritti d'autore e/o marchi e/o loghi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Art. 9 (Visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'Intesa. Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione con preventiva informazione e relativa approvazione della Parte.

Art. 10 (Trattamento dei dati)

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (DPR) le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.

Art. 11 (referenti e comunicazioni)

Per le finalità di cui il presente Protocollo e per agevolare la pianificazione strategica degli interventi in materia, su istanza delle Parti firmatarie potrà essere costituito un comitato paritetico con funzioni propositive e di monitoraggio.

I componenti possono rimanere in carica per tutta la durata del presente Protocollo, salvo indicazioni differenti di pertinenza dei singoli Enti di appartenenza.

I componenti del comitato operano a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive a carico del rispettivo Ente di appartenenza, ove previsto.

Art.12 (Disposizioni finali)

Il presente Protocollo d'intesa viene redatto in tre copie originali, delle quali ognuna fa fede.

Per quanto non previsto dal presente Protocollo d'Intesa, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 13 (Legge applicabile e Foro competente)

Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di legge della Repubblica Italiana. In caso di controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Qualora non fosse possibile, Il Foro competente sarà quello di Roma.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per
Fondazione ANT Franco Pannuti ETS
Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Pannuti



Per
Lions International – MD 108 Italy
Il Presidente del Consiglio dei Governatori
Avv. Rossella Vitali

